



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno venti del mese di novembre dell'anno 2008 alle ore 18,30 in Chieri - Via Massa 7 - si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della Associazione C.C.I.P.U. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) proposta di modifica della sede sociale;
- 2) Proposta di modifica delle norme statutarie;
- 3) Modifica della denominazione;
- 4) Nomina del Presidente e dei Consiglieri del Consiglio Direttivo.

Assume la Presidenza il Signor Carnevale Maurizio il quale chiama a fungere da Segretario il Signor Salvalaggio Fabrizio.

Il Presidente constatato che sono presenti i soci, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente prendendo la parola illustra i motivi che consigliano la variazione della sede legale, la denominazione e l'adeguamento delle norme statutarie.

Ne segue una breve discussione, dopodiché i soci all'unanimità deliberano di modificare la sede, la denominazione e di adeguare le norme statutarie come indicato nell'allegato "A".

Seduta stante l'Assemblea conferma la nomina di Presidente al Signor Maurizio Carnevale, che accetta e ringrazia per la fiducia ed elegge il Consiglio Direttivo nelle persone di:

Konstantin Vladimirovich Makarenko, Vice Presidente; Angelo Rolfo, Segretario Generale; Iryna Yurivna Pavloska, Tesoriere; Margherita Mosca, Consigliere; Franco Cappone, Consigliere; Federico Caccamese, Consigliere ed Evgen Romanovich Pogoretsky, Consigliere.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea si scioglie alle ore 20,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale e dell'allegato "A".

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature of the President]

[Handwritten signature of the Secretary]

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CHERI

Atto registrato il 21 NOV. 2008 al n. 3338 serie 3

Imposta liquidata € 178,54

IL DIRETTORE
ENRICO DE CASTRO



ALLEGATO "A"

STATUTO

Articolo I. DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione apolitica e senza fine di lucro denominata "Camera di Commercio Italiana per l'Ucraina siglabile anche in breve come C.C.I.P.U (di seguito CCIPU)

Articolo II. Finalità

L'Associazione si prefigge di:

1. operare per lo sviluppo delle relazioni commerciali tra Italia e l'Ucraina.
2. costruire una rete di contatti esteri che sia di supporto alle relazioni commerciali tra imprenditoria italiana e Ucraina;
3. erogare servizi alle imprese interessate all'interscambio tra i due Paesi;
4. istituire ed aggiornare gli albi degli associati suddivisi per specializzazioni e qualificazioni, ovvero per specialità merceologiche;
5. promuovere ed istituire, anche tramite convenzioni, ovvero coordinare: Scuole e Corsi di specializzazione, Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Servizi, Associazioni e Comitati di categoria, dipartimenti, commissioni, centri di ricerca, osservatori sociali culturali economici e finanziari, ecc.
6. promuovere una sempre più ampia diffusione della conoscenza dell'attività dell'Unione Europea, delle sue politiche e dei suoi programmi di finanziamento, di organizzare l'offerta di servizi relativi alla concezione, realizzazione e valutazione di interventi previsti nell'ambito di programmi co-finanziati dall'Unione Europea, stimolando anche una partecipazione più attiva degli operatori italiani (pubblici e privati) all'attività dell'Unione ed alle numerose opportunità da essa offerte. **CCIPU** si occuperà di sviluppare nei confronti delle Istituzioni Comunitarie, Nazionali e Locali, la consapevolezza del ruolo svolto dagli Associati al fine di uno sviluppo del nostro tessuto socioeconomico e della sua integrazione nel processo



evolutivo europeo e mondiale e di contribuire ad elevare il livello qualitativo dei suddetti servizi in termini di esperienza maturata e di professionalità, garantendo alla committenza la specializzazione delle professionalità e l'affidabilità del servizio.

7. organizzare tra i soci, lo sviluppo delle loro attività, l'incremento del prestigio della loro immagine, il loro aggiornamento professionale, al fine di migliorare le loro prestazioni professionali, anche tramite la diffusione di un marchio comune. L'associazione potrà svolgere tutte le attività accessorie che si collegano direttamente o indirettamente al suo scopo principale.
8. operare sempre e comunque nel pieno rispetto delle norme e leggi vigenti nello stato in cui le differenti sezioni saranno costituite, osservando diligentemente ed in modo assoluto la costituzione e tutte le normative e codici locali;
9. promuovere la collaborazione e l'informazione tra Enti, Associazioni e organizzazioni; di istituire servizi di consulenza legale e medico legale gratuiti e non;
10. di attuare iniziative culturali, sociali e umanitarie anche mediante attività di informazione presso l'opinione pubblica attraverso iniziative promozionali e di partecipazione (convegni, petizioni, manifestazioni pubbliche);
11. di sviluppare, studiare, realizzare e gestire progetti di sviluppo sociale e sanitario;

Articolo III. SEDE

L'Associazione ha sede legale in Chieri, Via Massa 7. L'Associazione può aprire dipartimenti CCIPU in territorio italiano ed Ucraino.

Articolo IV. I Soci

Possono essere soci dell'Associazione persone giuridiche, private e pubbliche di qualsiasi razza, religione, credo politico e nazionalità interessata alle finalità dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci aggregati
- c) Soci onorari.

Sono Soci del **CCIPU**:

- * Sono soci fondatori i soci che hanno dato vita alla costituzione della Camera.
- Sono soci ordinari imprese, persone fisiche, professionisti, aziende private e pubbliche, enti pubblici, istituzioni di qualunque genere, associazioni culturali, sociali, assistenziali e professionali, persone fisiche, e qualunque persona o ente che intenda svolgere attività od effettuare investimenti in paesi stranieri, ovvero produrre, comperare, vendere, promuovere, analizzare, collaborare, con qualunque altra persona fisica o forma giuridica sita in Italia ed Ucraina, e che vogliano essere parte attiva dell'associazione. I soci ordinari possono avere inoltre qualifiche maggiori, con pagamenti differenti delle quote associative, e cariche differenti all'interno dell'associazione, a seconda dell'impegno che si potranno e vorranno assumere per essa. Potranno pertanto esistere soci operativi, soci benemeriti, soci eccellenti, ed altri ancora, con mansioni, diritti, doveri e quote associative, descritti nel regolamento dell'Associazione.
- Sono soci aggregati le imprese, persone fisiche, professionisti, enti pubblici o privati, istituzioni di qualunque genere, associazioni culturali, sociali, assistenziali e professionali, persone fisiche, e qualunque persona o ente che intenda svolgere attività od effettuare investimenti in paesi stranieri, ovvero produrre, comperare, vendere, promuovere, analizzare, collaborare, con qualunque altra persona fisica o forma giuridica sita in paesi stranieri, in particolar modo nei paesi extra comunitari, ma che non desiderino essere parte attiva dell'associazione, esenti pertanto dal pagamento della quota associativa e senza diritto di voto.
- Sono soci onorari coloro cui il Consiglio Direttivo vorrà conferire tale titolo in considerazione a meriti speciali e particolari cariche ricoperte. Sarà di competenza del Regolamento definire il pagamento o meno della quota associativa, per questi soci e per i soci fondatori.

I soci ordinari (e gli altri soci nel caso il regolamento lo preveda) devono versare ogni anno le quote sociali così come stabilito dallo statuto (o dal regolamento). Le quote associative sono esposte nel regolamento. I soci fondatori ed ordinari hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci. I soci aggregati ed onorari non hanno diritto do voto nell'Assemblea dei Soci.

Articolo V. Numero e domicilio dei soci

Il numero dei soci è illimitato. Alla Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e ucraini che soddisfino i requisiti richiesti nei punti precedenti. Possono anche aderire soci di altri Paesi esteri.

I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell' Associazione.

Articolo VI. Ammissione

Per essere ammessi il candidato socio deve essere accettato dal Consiglio Direttivo o da apposita e delegata Commissione nel caso il Consiglio Direttivo intenda costituirla.

Articolo VII. Doveri dei soci

Tutti i soci (a parte gli aggregati e gli onorari non paganti quota) hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l' approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l' approvazione del bilancio. Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni o iniziative indette dall' Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative. I soci sono tenuti:

- a. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati da diritto al C.D. di procedere all' esclusione del socio per morosità;
- b. alla osservanza dello statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali;
- c. integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- d. A disporre di un account di posta elettronica personale, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni. Il Socio accetta la corrispondenza via posta elettronica come documentazione ufficiale per le comunicazioni. Il Socio si impegna altresì a comunicare immediatamente eventuali cambiamenti dell'indirizzo di posta elettronica.

Articolo VIII. Scioglimento del rapporto sociale

Il Socio, di qualunque categoria può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione; danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento, o con atti e fatti deleteri per Associazione, con la divulgazione di idee e opinioni che mettano in cattiva luce l'Associazione, soprattutto se idee e opinioni di tipo razziale, estremistico, e/o addirittura criminale, o comunque che costituiscano offesa alla pubblica morale. I soci fondatori ed ordinaria sono esclusi qualora non provvedano al pagamento delle quote sociale espresse nel regolamento del **CCIPU**..

L'esclusione da associato è deliberata dal Presidente del Consiglio Direttivo. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi da C.D. dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione e con assenso del Consiglio Direttivo. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea, presentando ricorso scritto al C. D., entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

ART. IX Proventi dell'associazione

Le spese correnti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a. Quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario; non sono rivalutabili, ne restituibili;
- b. Erogazione di servizi alle imprese;
- c. Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- d. Erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo stato, dalle regioni, da enti locali e da altri enti pubblici e privati;
- e. Introiti derivanti dall'organizzazione di eventi, manifestazioni, raccolte di beneficenza, o realizzazione di libri ed altri prodotti editoriali, od altri...
- f. Introiti derivanti da servizi resi da **CCIPU** agli associati e non associati ed ad altri nell'ambito del proprio scopo sociale

Articolo IX. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- g. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- h. da lasciti e donazioni diverse;
- i. dall'eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione o altre associazioni con scopi sociali similari.

Articolo X. Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 21 gennaio al 31 dicembre. Il Comitato dei Soci Fondatori può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Articolo XI. Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e tenerne una copia in sede a disposizione dei soci che ne richiedano la consultazione. Il bilancio, sarà presentato sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. E' facoltà del Consiglio Direttivo riunire l'Assemblea dei Soci per l'eventuale presentazione del bilancio. Il bilancio in alternativa potrà essere comunque pubblicato sul Sito Internet dell'Associazione, con accessibilità mediante password personale in possesso di ogni singolo associato. In ogni caso l'Assemblea potrà essere convocata con posta elettronica e condotta via internet tramite Forum o altro sistema idoneo.

Articolo XII. Utili e residui attivi

Gli eventuali utili e residui del bilancio, devono essere devoluti come segue:

- a. il 10% al fondo di riserva



- b. il rimanente sarà utilizzato per incrementare le attività dell'Associazione, o da destinarsi a nuovi progetti di sviluppo delle relazioni Italia-Ucraina, attraverso eventi, promozioni ed altro o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti.
- c. Utili e residui non potranno in nessun caso distribuiti tra i soci ma destinati ai punti di cui sopra dello stesso paragrafo.

Articolo XIII. Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, anche in caso di scioglimento dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Articolo XIV. Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- a. Comitato dei Soci Fondatori;
- b. Assemblea dei Soci;
- c. Consiglio Direttivo;
- d. Presidente

Art. XV Il Comitato dei Soci fondatori

A tutela dell'Associazione, per i primi 3 anni, il Comitato dei Soci Fondatori assume anche i poteri del Consiglio direttivo, con la possibilità di inserire anche Consiglieri non Soci Fondatori, non eletti ma nominati. Questo solo per garantire continuità nella fase iniziale del lavoro associativo. Entro la fine del 3° anno, o prima qualora i Soci Fondatori ritenessero l'associazione matura per il perseguimento del proprio oggetto sociale, sarà comunque nominato il 1° consiglio direttivo, che resterà in carica per un periodo compreso tra 1 e 3 anni stabilito dal Consiglio Direttivo e riportato sul regolamento, e sarà poi periodicamente rieletto dall'assemblea. Il Presidente ha facoltà di cooptare nuovi Soci Fondatori.

ART. XVI L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni singolo Socio, o pubblicazione su almeno due testate nazionali, o tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione utilizzati dall'associazione e



disposti dal regolamento, quali posta elettronica, fax o altri. E' comunque intento dell'Associazione utilizzare al massimo lo strumento internet per ogni tipo di comunicazione, anche ufficiale. Internet diverrà comunque lo strumento principale che l'associazione utilizzerà anche per documentazione e comunicazioni ufficiali.

E' previsto che l'Assemblea possa tenersi anche via Internet con l'ausilio di apposito Forum inserito sul sito dell'Associazione, e accessibile a tutti i soci a mezzo di password personale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata entro i 30 giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. Nell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata da almeno un terzo dei soci, non può comparire la voce "varie ed eventuali". L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:

- a. l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo;
- b. l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto;
- c. la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione;
- d. le modifiche statutarie;
- e. lo scioglimento dell'Associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da altro associato suo delegato in caso di sua assenza.

L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. (Ogni socio può rappresentare, per delega, altri 2 associati) Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto. Per ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario a ciò preposto dal Presidente, scegliendolo tra i presenti, anche non soci. Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

ART. XVII Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Altri membri (fino ad un massimo di 10)

Il Presidente del consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e resta in carica per un periodo meglio specificato nel regolamento.

La funzione delle cariche sono riportate nel Regolamento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio possono essere condotte via internet. Nel caso di votazione, una risposta non pervenuta, concedendo ad essa tempo sufficiente definito nel regolamento, corrisponderà ad un'astensione di voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri (Presidente compreso) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di votazione con pareggio il voto del Presidente vale doppio. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente: questi deve convocare il consiglio a Sua discrezione o quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei consiglieri. La durata del Consiglio Direttivo è stabilita nel Regolamento

Qualora i consiglieri del Consiglio Direttivo siano assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive del consiglio stesso, essi decadranno dalla carica.

ART. XVIII. Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo giurisdizionale e di controllo dell'Associazione; ha poteri di verifica della documentazione contabile dell'Associazione e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti sono due, uno eletto dal Comitato dei Soci Fondatori e l'altro dall'Assemblea dei Soci.

ART. XIX Poteri del Presidente.

Al momento della costituzione della associazione, la carica di Presidente viene assegnata al presidente del Comitato dei Soci Fondatori. Egli rimarrà in carica con nomina fino al 3° anno di

vita dell'associazione, questo per garantire continuità e stabilità all'associazione nascente. In caso di decesso o dimissioni del Presidente, l'iter per la nomina del Presidente successivo e la regolamentazione del suo operato saranno quelli descritti nei paragrafi precedenti. Dal 3° anno in poi sarà eletto dall'Assemblea con periodo espresso nel regolamento.

Per la candidatura alla carica di Presidente, i candidati dovranno presentare la loro regolare candidatura al Segretario Generale e per conoscenza al Presidente in carica, con almeno 3 mesi di anticipo. Il Segretario dovrà rendere pubbliche (attraverso il sito internet dell'associazione) tutte le candidature, entro 30 giorni prima della data stabilita per le elezioni, oltre la quale non saranno più accettate altre candidature.

ARTICOLO XX. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato .

ARTICOLO XXI. Scioglimento dell'Associazione

Lo Scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dalla totalità dei membri del Comitato Soci Fondatori. Qualora detto comitato non esistesse più, lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci. Il patrimonio verrà destinato ad una associazione con finalità simili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed a decisione della maggioranza del Consiglio Direttivo in carica al momento dello scioglimento. Lo scioglimento è determinato altresì dall'impossibilità di funzionamento degli organi sociali.

ARTICOLO XXII Clausola compromissoria

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi italiane ed al regolamento dell'Associazione la cui redazione sarà a carico del Comitato dei soci Fondatori e le successive modifiche al Consiglio Direttivo.

ALLEGATO N. 1
ALL'ATTO REG. TO N. 21 NOV. 2008
AL N. 3338 SERIE 3

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE
Domenico Belcastro

